



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Reggio nell'Emilia
SEZIONE PRIMA CIVILE

Il Tribunale nella persona della dott. Luisa Poppi

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7091/2012 promossa da:

[redacted] con il patrocinio dell'avv. [redacted]

[redacted] elettivamente domiciliato [redacted]

contro

ATTORE OPPONENTE

[redacted] con il patrocinio dell'avv. [redacted]
[redacted] elettivamente domiciliato in [redacted] presso il difensore avv. [redacted]

CONVENUTO OPPOSTO

E

INTERVENIENTE

Causa Civile iscritta al n. 7091/12 del Ruolo Generale e assegnata a sentenza
sulle conclusioni rassegnate all'udienza del 19.2.2015



SVOLGIMENTO E MOTIVI DELLA DECISIONE

In data 28.9.2009 [redacted] e [redacted] la società [redacted] sottoscrivevano preliminare relativo all'acquisto di quote pari al 100% del capitale sociale di [redacted]

Il 29.10.2009 le stesse parti sottoscrivevano contratto definitivo di cessione di partecipazioni di s.r.l. nel quale veniva chiarito che "se non dove espressamente specificato" il contratto non rappresenta novazione di ogni altro testo contrattuale", dovendosi pertanto ritenere vincolanti le clausole e le condizioni di cui al preliminare del 28.9.2009 per quanto non espressamente derogato.

Contestualmente veniva rilasciata da [redacted] a [redacted], nell'interesse di [redacted] in favore di [redacted] fideiussione bancaria n. 0201710.

Dopo l'acquisto delle quote sociali S [redacted] e [redacted] sottoscrivevano atto di fusione con il quale la prima incorporava la seconda, modificando la ragione sociale in F [redacted]

Con comunicazione del 23.12.10 [redacted] contestava a [redacted] la violazione degli obblighi di non concorrenza su di lui gravanti in forza dell'art. 7 della citata scrittura e invitava lui e l'istituto garante a versare la penale di € 500.000 (riservandosi di chiedere il maggior danno al solo [redacted])

Falliti i contatti stragiudiziali, [redacted] chiedeva ed otteneva nei confronti di [redacted] di [redacted] decreto ingiuntivo n. 2462/12 in questa sede opposto.

Con ordinanza 11.2.2013 il G.I. concedeva la provvisoria esecuzione e l'istituto opponente provvedeva a pagare a L [redacted] le somme portate dal D.I. Con intervento volontario ex art. 105 interveniva in giudizio [redacted]

GIURELLI



ne concludeva per l'accoglimento dell'opposizione spiegata da

L'intero giudizio verte sulla natura e la portata della garanzia prestata dall'opponente in favore di

In tesi attorea si tratterebbe non di contratto autonomo di garanzia ma di "fideiussione specifica" che avrebbe come oggetto quello di garantire la società della pronta riscossione dei crediti, anche solo dichiarati esistenti, riferiti a precisi eventi patrimoniali (minusvalenze, sopravvenienze passive, oneri fiscali...) in virtù del richiamo alle obbligazioni gravanti sui sigg. di cui alla lettera b) delle premesse nella quale, a sua volta, ci sarebbe un preciso richiamo a specifiche obbligazioni di cui al contratto preliminare di cessione di quote, ovvero quelle previste dall'art. 9 del contratto.

Tale tesi deve essere disattesa.

Nell'atto di fideiussione bancaria del 29.10.2009, infatti, si legge al punto b) che "la scrivente banca conosce l'intero contenuto del contratto e, in particolare, è a conoscenza del fatto che il contratto prevede l'obbligo dei venditori di indennizzare l'acquirente o la società nei casi e alle condizioni previsti dall'art. 9". Al punto 9.1.1. viene previsto che il contratto si intenderà risolto di diritto (...) qualora i venditori si intendano inadempienti rispetto agli obblighi gravanti ai sensi del precedente art. 5", che a sua volta recita -al punto 5.3.5- "i venditori si obbligano a procurare a favore dell'acquirente e a consegnare allo stesso (...) la fideiussione c.d. a prima richiesta, da rilasciarsi ... fino alla concorrenza della somma di € 600.000 prevista dal successivo art. 10.1". Al punto 10.1 del contratto (che definisce la garanzia bancaria dei venditori) le parti hanno previsto che "a garanzia delle obbligazioni assunte a norma del contratto i venditori si obbligano a procurare a favore dell'acquirente fideiussione c.d. a prima richiesta da rilasciarsi da primario



REPET.

istituto di credito, in conformità al testo che viene allegato ... sino alla concorrenza della somma di € 600.000". All'art. 7 dello stesso contratto, infine, le parti si sono vincolate con patto di non concorrenza per la cui violazione "il venditore inadempiente sarà tenuto irrevocabilmente ed incondizionatamente a versare alla società un import a titolo di penale per l'inadempimento pari ad € 500.000".

Pertanto, deve ritenersi che la garanzia prestata sia non specifica, ma generica e relativa a tutte le obbligazioni assunte in forza del contratto: l'espresso inserimento della clausola "a prima richiesta", infatti, comporta la presunzione iuris tantum dell'esistenza di un rapporto autonomo di garanzia, presunzione che certamente non è superata dalla valutazione della volontà delle parti per come emerge dalla lettura concessiva dell'atto, ma anzi ne pienamente confermata (proprio agli artt. 5 e 10 s legge che la banca assume l'obbligazione con espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione della società debitrice principale, senza possibilità di eccezioni, in espressa deroga all'art. 1945 c.c. indipendentemente da ogni opposizione, anche giudiziale da chiunque formulata, alla escussione della presente garanzia).

Del resto, risulta infondata anche l'exceptio doli invocata, in via subordinata, dall'opponente: essa, infatti, risulta esperibile nei soli casi in cui vi sia escussione della garanzia con dolo o mala fede, abuso manifesto del diritto da parte del beneficiario o nullità del contratto per illiceità della causa, dell'oggetto o del motivo comune ad entrambe le parti (Cass. S.U. 3947/10). Nessuna delle ipotesi è stato dimostrato ricorra nel caso in oggetto: per quanto venga adombrato il rischio di un accordo tra [REDACTED] ai danni di [REDACTED] esso non è stato efficacemente dimostrato.

Parimenti è infondata l'eccezione secondo la quale, non essendovi stata valida escussione sino alla notifica del D.I., con progressiva conseguente

GIURE.IT



riduzione dell'importo garantito fino alla somma di € 400.000, la pretesa

dovrebbe in ogni caso essere ridotta entro tale somma. Infatti, la missiva del 24.12.2010 può ritenersi avere valida natura di escussione, non trovando rilievo il fatto che non sia stata contestualmente inviata a [redacted] e [redacted]

Proprio l'accertata natura di contratto autonomo di garanzia rende irrilevante ogni considerazione di merito effettuata dall'interveniente.

Pertanto, non rimane che rigettare l'opposizione con conseguente conferma del D.I. opposto, già dotato di clausola di provvisoria esecutività.

Le spese del giudizio, tenuto conto della soccombenza, devono porsi a carico di parte opponente ed in favore della parte opposta, spese liquidate come da dispositivo, mentre devono compensarsi le spese nei confronti dell'interveniente.

P.Q.M.

Il Tribunale di Reggio Emilia, in persona del giudice unico dott.ssa [redacted] uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da [redacted] operativo nei confronti di [redacted] avverso il Decreto Ingiuntivo n. 2462/12 emesso dal Tribunale di Reggio Emilia in data 21.6.12, con l'intervento volontario di [redacted], ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:

- rigetta l'opposizione per le causali di cui in parte motiva e, per l'effetto, conferma l'impugnato decreto che diviene definitivo;
- condanna [redacted] a rifusione delle spese processuali in favore dell'opposta [redacted] che si liquidano in complessivi € 12.700,00, oltre spese generali IVA e CAP come per legge;
- compensa le spese di lite con l'interveniente [redacted]

RECEIVED
18/08/2015



Reggio Emilia, 30 luglio 2015

Il Giudice
dott. Luisa Poppi

Sentenza n. 1137/2015 pubbl. il 18/08/2015
RG n. 7091/2012
Repert. n. 2624/2015 del 18/08/2015

GIURE.IT

